

## **STATUTO del Comitato Genitori Liceo Keplero**

Il Comitato Genitori è un organismo indipendente da ogni movimento politico e religioso e i genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e reciproco rispetto.

Il Comitato promuove la partecipazione dei genitori al mondo della scuola, la collaborazione tra i rappresentanti di classe e il coordinamento tra quest'ultimi e i rappresentanti del Consiglio di Istituto e con le altre componenti della scuola rafforzandone l'impegno e contribuendo a realizzare la funzione di promozione civile, culturale e sociale della comunità scolastica.

### **Art. 1: Costituzione e sede**

È costituito, in base al Decreto Legislativo no. 297 del 14/4/1994 – Norme Generali – art. 15 e in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento d'Istituto, il Comitato dei genitori (Il Comitato) del Liceo Keplero in Roma, nei plessi rispettivamente di via Silvestro Gherardi n. 87 e via delle Vigne 156 presso i quali ha sede.

### **Art. 2: finalità**

Il Comitato si occupa di:

- promuovere occasioni di confronto tra i rappresentanti dei genitori allo scopo di individuare posizioni comuni su questioni attinenti alla scuola;
- favorire la comunicazione e la collaborazione con i rappresentanti dei genitori all'interno del Consiglio d'Istituto;
- formulare proposte alla scuola affinché siano valutate nelle sedi competenti;
- favorire la comunicazione tra le famiglie e la scuola in collaborazione con la componente dei genitori presenti nel consiglio di istituto
- contribuire a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, organizzando iniziative e confronti su temi attinenti alla vita scolastica.
- promuovere contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze;

### **Art. 3: Componenti**

Il Comitato è composto da membri ordinari e membri sostenitori.

Fanno parte del Comitato, in qualità di membri ordinari, i rappresentanti di classe dei genitori.

Ciascun genitore dell'Istituto può aderire al Comitato come membro sostenitore.

### **Art. 4: Assemblea del Comitato Genitori**

L'Assemblea è l'organo sovrano del Comitato e rappresenta un momento di partecipazione democratica. L'Assemblea è la sede di promozione e realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto.

Fanno parte dell'Assemblea con diritto di voto i membri ordinari del liceo. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

I rappresentanti dei genitori al Consiglio di Istituto hanno diritto di partecipare alle riunioni ma hanno diritto di voto solo se sono al contempo rappresentanti in consiglio di classe.

L'Assemblea elegge tra i membri, sia ordinari che sostenitori, a maggioranza relativa dei presenti:

- il Presidente

- il Vicepresidente
- il Segretario

Qualora il genitore che assume le sopracitate cariche non fosse rappresentante di classe ne assume comunque lo status e partecipa all'assemblea con diritto di voto.

#### **Art. 5: Compiti delle cariche del Comitato**

Il Presidente ha il compito di:

- convocare l'Assemblea del Comitato e fissare l'ordine del giorno;
- presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
- rappresentare il Comitato nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della Scuola, del Dirigente scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune, degli Enti Locali.

Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente e coadiuvarlo nello svolgimento del suo incarico.

Il Segretario ha il compito di garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità, inviandone copia attraverso la mailing list del comitato.

#### **Art. 6: Gruppi di Lavoro**

Il Comitato può nominare fra i suoi membri, sia ordinari che sostenitori, uno o più commissioni, gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscono temi specifici, presentano proposte all'Assemblea del Comitato per l'approvazione, e portano avanti le iniziative del Comitato.

#### **Art. 7: Convocazioni**

L'Assemblea del Comitato Genitori, con preciso ordine del giorno e in orario extrascolastico, deve essere comunicata al Dirigente scolastico con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione. Le assemblee del comitato si svolgono di norma presso i locali del Liceo previo accertamento della disponibilità degli stessi. In caso che detta assemblea non si svolga in presenza, o in caso di indisponibilità di locali idonei, l'assemblea può essere svolta in luoghi diversi compresa la modalità on line sulla piattaforma della scuola.

La convocazione dell'Assemblea viene inoltrata ai membri ordinari e sostenitori con almeno 5 giorni di preavviso a mezzo posta elettronica alla casella che gli stessi hanno indicato al comitato per la ricezione delle comunicazioni.

L'assemblea viene convocata di norma dal Presidente (vedi Art. 5) o dal Vicepresidente, dallo stesso Comitato che si autoconvoca a data successiva, o, in alternativa, qualora il Comitato riceva una richiesta scritta da un terzo dei genitori parte del comitato o da almeno 100 genitori facenti parte della comunità scolastica del Keplero.

L'assemblea del comitato genitori è validamente costituita qualunque sia il numero dei genitori presenti. Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voto prevale quello del presidente.

Il comitato si impegna a convocare un numero non inferiore a tre assemblee per ogni anno scolastico. Le assemblee del Comitato si tengono di norma presso i locali del Liceo, previo accertamento della disponibilità degli stessi.

Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata da Segretario che, oltre a curarne la conservazione, ne invia una copia per conoscenza al Dirigente scolastico entro una settimana della riunione medesima.

#### **Art. 8: Rinnovo delle cariche**

Presidente, Vicepresidente e Segretario durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea del Comitato a maggioranza dei membri ordinari. In

caso di revoca o dimissioni di una delle cariche subentrerà al revocato o dimissionario il primo non eletto. In mancanza di ulteriori eletti si procederà seduta stante all'elezione della carica rimossa o revocata.

#### **Art. 9: Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto convocati per l'Assemblea del Comitato con il punto specifico all'ordine del giorno.

#### **Art. 10: Convocazione prima assemblea annuale**

Il Presidente in carica convocherà la prima assemblea di ogni anno scolastico al massimo entro 30 giorni dall'elezione dei rappresentanti di classe dandone comunicazione a tutti i membri del comitato in carica. In assenza del Presidente tale funzione può essere svolta anche dal Vicepresidente o dal segretario o, in ultima istanza, anche da un qualunque membro del comitato dei genitori uscente.

La scuola, su richiesta del richiedente la prima convocazione, comunicherà a quest'ultimo l'elenco dei rappresentanti neoeletti corredato dei contatti che quest'ultimi hanno fornito alla scuola stessa.

#### **Art. 11: Pubblicità**

Lo Statuto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e alla Direzione Scolastica e pubblicato sul sito della scuola.